

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/359 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2018****che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno fissare norme per specificare le informazioni che devono essere fornite all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni o nella domanda di estensione della registrazione.
- (2) L'istituzione di un quadro solido e completo per la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e per l'estensione della registrazione è essenziale per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2015/2365 e per assicurare in modo efficace le funzioni del repertorio.
- (3) Le regole e le norme tecniche per la registrazione come repertori di dati sulle negoziazioni e per l'estensione della registrazione ai fini del regolamento (UE) 2015/2365 dovrebbero basarsi sulle infrastrutture, le procedure operative e i formati preesistenti che sono stati introdotti in ordine alla segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni, al fine di ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi per i partecipanti al mercato.
- (4) L'esperienza nell'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione ⁽²⁾ ha dimostrato che le disposizioni per la registrazione come repertorio di dati sulla negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 rappresentano una base solida per la definizione di un quadro per la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2015/2365. Al fine di rafforzare ulteriormente tale quadro, il presente regolamento dovrebbe rispecchiare la natura evolutiva del settore.
- (5) È necessario che le domande di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contengano informazioni sulla struttura dei controlli interni e sull'indipendenza degli organi direttivi, per consentire all'ESMA di valutare se la struttura del governo societario garantisca l'indipendenza del repertorio di dati sulle negoziazioni e se la struttura e le relative linee di responsabilità siano sufficienti ad assicurare la conformità alle prescrizioni per i repertori di dati sulle negoziazioni di cui al regolamento (UE) 2015/2365. La domanda di registrazione dovrebbe contenere informazioni dettagliate sui meccanismi e sulle strutture di controllo interno pertinenti, sulla funzione di audit interno e sul piano di lavoro di audit al fine di consentire all'ESMA di valutare come tali fattori contribuiscano all'efficiente funzionamento del repertorio di dati sulle negoziazioni.
- (6) Sebbene i repertori di dati sulle negoziazioni che operano mediante succursali non siano considerati persone giuridiche distinte, è opportuno che siano fornite informazioni separate sulle succursali per consentire all'ESMA di identificare chiaramente la posizione delle succursali nella struttura organizzativa del repertorio di dati sulle negoziazioni, di valutare l'idoneità e l'adeguatezza dell'alta dirigenza della succursale e di verificare se i meccanismi di controllo, la funzione di controllo della conformità e le altre funzioni di cui il repertorio dispone siano sufficientemente solidi per individuare, valutare e gestire i rischi delle succursali in maniera efficace.

⁽¹⁾ GUL 337 del 23.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 150/2013, del 19 dicembre 2012, della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GUL 52 del 23.2.2013, pag. 25).

- (7) Per consentire all'ESMA di valutare l'onorabilità, l'esperienza e le competenze dei futuri membri del consiglio e dell'alta dirigenza del repertorio di dati sulle negoziazioni, il repertorio richiedente dovrebbe fornire le informazioni pertinenti su tali persone come curriculum vitae, informazioni relative a eventuali condanne penali, autodichiarazioni in merito all'onorabilità e dichiarazioni di potenziali conflitti di interessi.
- (8) Le domande di registrazione dovrebbero contenere informazioni che dimostrino che il richiedente dispone delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle sue funzioni come repertorio di dati sulle negoziazioni su base continuativa e di meccanismi efficaci per assicurare la continuità operativa.
- (9) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 impone ai repertori di dati sulle negoziazioni di verificare la completezza e la correttezza delle informazioni segnalate a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento. Per essere registrati o perché sia concessa un'estensione della registrazione a norma del regolamento (UE) 2015/2365, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero dimostrare di aver istituito sistemi e procedure che garantiscono loro la capacità di verificare la completezza e la correttezza delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT).
- (10) L'utilizzo di risorse comuni all'interno di un repertorio di dati sulle negoziazioni tra servizi di segnalazione delle SFT, da un lato, e servizi accessori o servizi di segnalazione dei derivati, dall'altro, può dar luogo a un contagio dei rischi operativi fra i diversi servizi. Considerando che la convalida, la riconciliazione, il trattamento e la conservazione di dati possono richiedere un'effettiva separazione operativa per evitare tale contagio dei rischi, pratiche come un *front-end* comune dei sistemi, un punto di accesso comune ai dati per le autorità o l'utilizzo dello stesso personale per vendite, conformità o servizi di assistenza ai clienti potrebbero essere meno esposte al rischio di contagio e, di conseguenza, potrebbero non richiedere necessariamente una separazione operativa. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero pertanto stabilire un livello adeguato di separazione operativa tra le risorse, i sistemi e le procedure utilizzati in diverse linee di attività, anche quando queste comprendono la prestazione di servizi soggetti ad altra normativa dell'Unione o di paesi terzi, e dovrebbero garantire che nella domanda di registrazione o di estensione della registrazione siano fornite all'ESMA informazioni chiare e dettagliate sui servizi accessori o su altre linee di attività offerte dal repertorio di dati sulle negoziazioni al di fuori della sua attività principale di servizi di repertorio di cui al regolamento (UE) 2015/2365.
- (11) La solidità, la resilienza e la protezione dei sistemi informatici dei repertori di dati sulle negoziazioni sono essenziali per assicurare la conformità agli obiettivi del regolamento (UE) 2015/2365. Pertanto, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero fornire informazioni dettagliate e complete su tali sistemi così da permettere all'ESMA di valutare la solidità e la resilienza dei loro sistemi informatici. Se lo svolgimento delle funzioni di repertorio di dati sulle negoziazioni è esternalizzato a terzi, a livello del gruppo o al di fuori di esso, il repertorio dovrebbe fornire informazioni dettagliate sui pertinenti accordi di esternalizzazione al fine di consentire la valutazione della conformità alle condizioni di registrazione, ivi comprese informazioni su eventuali accordi sul livello dei servizi, sulle metriche e sulle modalità di controllo effettivo di tali metriche. Infine, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero fornire informazioni sui meccanismi e i controlli messi a punto per gestire efficacemente i potenziali rischi informatici e proteggere i dati che conservano da attacchi informatici.
- (12) Diversi tipi di utenti possono segnalare dati al repertorio, accedere ai dati che quest'ultimo conserva o modificarli. Le caratteristiche, nonché i diritti e le obbligazioni dei vari tipi di utenti dovrebbero essere chiaramente definiti dal repertorio di dati sulle negoziazioni e dovrebbero essere forniti a corredo della domanda di registrazione. Le informazioni fornite dai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero identificare chiaramente le diverse categorie di accesso esistenti. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, ma anche la loro disponibilità a terzi, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero fornire informazioni su come assicurano che soltanto i dati per i quali le controparti interessate abbiano fornito il proprio consenso esplicito, revocabile e discrezionale siano resi accessibili a terzi. Infine, nella domanda che presenta il repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe fornire informazioni sui canali e i meccanismi utilizzati per rendere pubbliche le informazioni sulle regole di accesso al fine di permettere agli utenti dei suoi servizi di scegliere con cognizione di causa.
- (13) Le commissioni associate ai servizi prestati dai repertori di dati sulle negoziazioni costituiscono informazioni essenziali per permettere ai partecipanti al mercato di scegliere con cognizione di causa e dovrebbero pertanto essere inserite nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.
- (14) Dato che i partecipanti al mercato e le autorità fanno affidamento sui dati conservati dai repertori di dati sulle negoziazioni, nella domanda di registrazione del repertorio dovrebbero essere chiaramente descritti meccanismi operativi e di conservazione dei dati rigorosi ed efficaci. Per dimostrare in che modo sia mantenuta la riservatezza e assicurata la protezione dei dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni nonché per consentirne la tracciabilità, nelle domande di registrazione deve essere inserito un riferimento specifico alla creazione di un log di segnalazione.

- (15) Per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2015/2365 per quanto riguarda la trasparenza delle SFT, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero dimostrare di applicare la procedura per i termini e le condizioni di accesso conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione ⁽³⁾, di essere in grado di fornire l'accesso ai dati conformemente ai pertinenti obblighi di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione ⁽⁴⁾ e che l'integrità dei dati forniti alle autorità sia garantita.
- (16) L'effettivo pagamento delle commissioni di registrazione da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni al momento della domanda è essenziale per coprire le spese necessarie dell'ESMA connesse alla registrazione o all'estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni.
- (17) Dovrebbe essere istituita una procedura di domanda semplificata di estensione della registrazione per permettere ai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 di estendere la registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365. Al fine di evitare una duplicazione degli obblighi, le informazioni che il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a fornire nell'estensione della registrazione dovrebbero includere informazioni dettagliate sugli adattamenti necessari per garantirne la conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/2365.
- (18) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ⁽⁵⁾.
- (19) L'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Identificazione, status giuridico e tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli

1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:
- la denominazione sociale del richiedente e l'indirizzo della sede legale nell'Unione;
 - un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell'ambito di attività del richiedente, valido alla data di presentazione della domanda;
 - informazioni sui tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli per i quali il richiedente presenta domanda di registrazione;
 - informazioni sull'esistenza di un'eventuale autorizzazione o registrazione del richiedente concessa dall'autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito e, in tal caso, il nome dell'autorità competente e l'eventuale numero di riferimento relativo all'autorizzazione o alla registrazione;
 - gli atti costitutivi e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni;
 - i verbali della riunione in cui il consiglio del richiedente ha approvato la domanda;
 - il nominativo e i recapiti delle persone responsabili della conformità o di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità per il richiedente;
 - il programma delle operazioni, comprendente l'indicazione dell'ubicazione delle principali attività;
 - l'identificazione di eventuali filiazioni e, se del caso, la struttura del gruppo;
 - i servizi diversi da quelli legati alla funzione di repertorio che il richiedente fornisce o intende fornire;

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (Cfr. pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GÜ L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

- k) informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio.
2. Su richiesta dell'ESMA, i richiedenti forniscono anche informazioni supplementari nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione, quando dette informazioni siano necessarie per la valutazione della capacità del richiedente di rispettare i requisiti di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/2365 e consentano all'ESMA di interpretare e analizzare debitamente la documentazione già presentata o da presentare.
3. Il richiedente che ritiene che un requisito del presente regolamento non si applichi nel suo caso indica chiaramente nella domanda di registrazione il requisito in oggetto e spiega perché non si applica.

Articolo 2

Politiche e procedure

Se nell'ambito di una domanda sono fornite informazioni concernenti le politiche e le procedure, il richiedente assicura che la domanda contenga i seguenti elementi:

- a) l'indicazione che il consiglio approva le politiche e che l'alta dirigenza approva le procedure ed è responsabile dell'attuazione e dell'aggiornamento delle politiche e delle procedure;
- b) la descrizione del modo in cui è organizzata la comunicazione delle politiche e delle procedure all'interno del richiedente e del modo in cui è assicurata e controllata giornalmente la conformità alle politiche e procedure e il soggetto o i soggetti responsabili della conformità a questo riguardo;
- c) i dati indicanti che i dipendenti e il personale dedicato sono a conoscenza delle politiche e delle procedure;
- d) la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure;
- e) l'indicazione della procedura per segnalare all'ESMA le violazioni rilevanti di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale.

Articolo 3

Proprietà del repertorio di dati sulle negoziazioni

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:
 - a) l'elenco con i nomi delle persone o delle entità che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del richiedente o che grazie alla partecipazione detenuta possono esercitare un'influenza significativa sulla gestione del richiedente;
 - b) l'elenco di ogni impresa in cui le persone di cui alla lettera a) detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione esse esercitano un'influenza significativa.
2. Se il richiedente ha un'impresa madre, esso deve:
 - a) indicare l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre;
 - b) indicare se l'impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, comunicare ogni numero di riferimento utile e la denominazione dell'autorità di vigilanza responsabile.

Articolo 4

Prospetto della struttura societaria

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene un prospetto indicante i legami proprietari tra l'impresa madre, le filiazioni e ogni altra entità collegata o succursale.
2. Le imprese indicate nel prospetto di cui al paragrafo 1 sono identificate con la denominazione completa, lo status giuridico e l'indirizzo della sede legale.

*Articolo 5***Organigramma**

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene l'organigramma del richiedente, compresi i servizi accessori.
2. L'organigramma indica i dati della persona responsabile di ogni funzione significativa, compresa l'alta dirigenza e le persone che dirigono le attività di ogni succursale.

*Articolo 6***Governo societario**

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le informazioni concernenti le politiche e le procedure interne di governo societario del richiedente, nonché il mandato dell'alta dirigenza, compreso il consiglio, i suoi membri non esecutivi e, se del caso, i comitati.
2. Dette informazioni includono una descrizione della procedura di selezione, di nomina, di valutazione delle prestazioni e di rimozione dell'alta dirigenza e dei membri del consiglio.
3. Se il richiedente aderisce ad un codice di condotta riconosciuto in materia di governo societario, esso indica il codice e fornisce una spiegazione per i casi in cui si discosta dal codice.

*Articolo 7***Controllo interno**

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene informazioni dettagliate relative al sistema di controllo interno del richiedente, comprese le informazioni sulla funzione di controllo della conformità, la valutazione del rischio, i meccanismi e i dispositivi di controllo interno e la funzione di audit interno.
2. Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) le politiche di controllo interno del richiedente e le relative procedure connesse alla loro applicazione coerente ed efficace;
 - b) le politiche, le procedure e i manuali relativi alla sorveglianza e alla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi del richiedente;
 - c) le politiche, le procedure e i manuali relativi al controllo e alla protezione dei sistemi di trattamento delle informazioni del richiedente;
 - d) l'identità degli organi interni incaricati della valutazione dei risultati dei controlli interni pertinenti.
3. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni relative alle attività di audit interno del richiedente:
 - a) la composizione dell'eventuale comitato di audit interno, le sue competenze e responsabilità;
 - b) la carta, le metodologie, le norme e le procedure della funzione di audit interno;
 - c) la modalità di elaborazione e applicazione della carta, della metodologia e delle procedure di audit interno, tenuto conto della natura e della portata delle attività del richiedente, della loro complessità e dei relativi rischi;
 - d) il piano di lavoro per i tre anni successivi alla data della domanda per quanto riguarda la natura e la portata delle attività del richiedente, la loro complessità e i relativi rischi.

*Articolo 8***Conformità alla normativa**

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni relative alle politiche e alle procedure del richiedente per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2015/2365:

- a) la descrizione dei ruoli dei responsabili della conformità e di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità, ivi comprese le modalità per assicurare l'indipendenza della funzione di controllo della conformità dal resto dell'impresa;

- b) le politiche e procedure interne miranti ad assicurare che il richiedente, ivi compresi i suoi dirigenti e dipendenti, rispetti tutte le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, ivi compresa la descrizione del ruolo del consiglio e dell'alta dirigenza;
- c) se disponibile, la più recente relazione interna preparata dai responsabili della conformità o da qualsiasi altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità all'interno del richiedente.

Articolo 9

Alta dirigenza e membri del consiglio

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni per ogni alto dirigente e per ogni membro del consiglio:

- a) una copia del *curriculum vitae*;
- b) informazioni dettagliate sulle conoscenze e le esperienze nella gestione, nelle operazioni e nello sviluppo delle tecnologie informatiche;
- c) informazioni relative a eventuali condanne penali per atti connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita, in particolare mediante documenti ufficiali, se disponibili nello Stato membro;
- d) un'autodichiarazione in merito all'onorabilità in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, in cui ogni membro dell'alta dirigenza o del consiglio dichiara se:
 - i) è stato condannato per reati connessi alla prestazione di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita;
 - ii) è stato condannato in procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti da autorità di regolamentazione o da organismi o agenzie pubblici o è oggetto di un tale procedimento non ancora concluso;
 - iii) è stato condannato in un procedimento civile dinanzi al giudice connesso alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, o per irregolarità o frode nella gestione di un'impresa;
 - iv) è stato membro del consiglio o alto dirigente di un'impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un organismo di regolamentazione;
 - v) gli è stato rifiutato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione da parte di un organismo di regolamentazione;
 - vi) ha fatto parte del consiglio o dell'alta dirigenza di un'impresa che sia divenuta insolvente o sia stata posta in liquidazione mentre la persona in questione aveva ancora legami con l'impresa, oppure entro un anno dalla cessazione dei legami della persona con l'impresa;
 - vii) è stato membro del consiglio o alto dirigente di un'impresa condannata o sanzionata da un organismo di regolamentazione;
 - viii) è stato altrimenti multato, sospeso, interdetto o soggetto ad altra sanzione per frode, appropriazione indebita o in connessione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, da parte di un'amministrazione o di un organismo di regolamentazione o professionale;
 - ix) è stato interdetto dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziato o rimosso da qualsiasi altro incarico in un'impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità;
- e) una dichiarazione in merito a potenziali conflitti di interesse che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possono avere nell'esercizio delle loro funzioni e le modalità di gestione di tali conflitti.

Articolo 10

Politiche e procedure in materia di personale

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:

- a) una copia della politica di remunerazione dell'alta dirigenza, dei membri del consiglio e del personale impiegato nelle funzioni di gestione del rischio e di controllo del richiedente;
- b) la descrizione delle misure messe in atto dal richiedente per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti.

*Articolo 11***Idoneità e onorabilità**

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sul personale del richiedente:

- a) l'elenco generale del personale direttamente impiegato dal repertorio di dati sulle negoziazioni, comprensivo di funzioni e qualifiche;
- b) la descrizione specifica del personale informatico direttamente impiegato addetto alla prestazione dei servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni, comprensiva delle funzioni e delle qualifiche di ogni dipendente;
- c) la descrizione delle funzioni e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell'audit interno, dei controlli interni, del controllo della conformità e della valutazione del rischio;
- d) l'identità dei membri del personale dedicato e dei membri del personale che operano nel quadro di un accordo di esternalizzazione;
- e) informazioni riguardanti la formazione sulle politiche e le procedure del richiedente nonché sulle attività del repertorio di dati sulle negoziazioni, compresi eventuali esami o altro tipo di valutazione formale richiesti al personale per lo svolgimento delle attività di repertorio.

La descrizione di cui alla lettera b) include prove scritte del diploma accademico e dell'esperienza nell'ambito delle tecnologie dell'informazione di almeno un membro del personale di grado superiore competente in materia.

*Articolo 12***Documenti finanziari e piani aziendali**

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni finanziarie e aziendali sul richiedente:

- a) un bilancio di esercizio completo, redatto conformemente ai principi internazionali adottati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- b) se il bilancio del richiedente è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, i documenti finanziari comprendono la relazione di revisione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati;
- c) se il richiedente è sottoposto a revisione dei conti, il nome e il numero di registrazione nazionale del revisore esterno.

2. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene un piano finanziario aziendale che contempli scenari economici diversi per i servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni per un periodo di riferimento minimo di tre anni e le seguenti informazioni supplementari:

- a) il livello previsto di attività di segnalazione espresso in numero di operazioni;
- b) i costi fissi e variabili pertinenti individuati in relazione alla prestazione di servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365;
- c) le variazioni positive e negative pari almeno al 20 % rispetto allo scenario di attività di base identificato.

3. Se le informazioni finanziarie storiche di cui al paragrafo 1 non sono disponibili, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sul richiedente:

- a) la dichiarazione pro forma attestante la disponibilità di risorse adeguate e la situazione attesa dell'impresa sei mesi dopo la concessione della registrazione;
- b) il bilancio intermedio, qualora il bilancio di esercizio non sia ancora disponibile per il periodo richiesto;
- c) il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quale lo stato patrimoniale, il conto economico, variazioni del patrimonio netto e dei flussi finanziari e le note comprensive di una sintesi delle politiche contabili e altre note esplicative.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

4. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene il bilancio di esercizio sottoposto a revisione dell'impresa madre dei tre esercizi anteriori alla data di presentazione della domanda.
5. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene anche le seguenti informazioni finanziarie sul richiedente:
 - a) l'indicazione dei piani futuri per la costituzione di filiazioni e la loro ubicazione;
 - b) la descrizione dell'attività economica che il richiedente si propone di svolgere, specificando le attività delle filiazioni o delle succursali.

Articolo 13

Gestione dei conflitti di interessi

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sulle politiche e sulle procedure di gestione dei conflitti di interesse messe in atto dal richiedente:

- a) politiche e procedure relative all'individuazione, la gestione e la comunicazione dei conflitti di interesse e la descrizione del processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza di dette politiche e procedure;
- b) ogni altra misura e controllo messi in atto per assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) sulla gestione dei conflitti di interesse.

Articolo 14

Riservatezza

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le politiche, le procedure e i meccanismi interni per prevenire ogni eventuale uso delle informazioni conservate dal futuro repertorio di dati sulle negoziazioni
 - a) per scopi illegittimi;
 - b) per divulgazione di informazioni riservate;
 - c) per scopi commerciali non ammessi.
2. Le politiche, le procedure e i meccanismi interni comprendono le procedure interne in materia di autorizzazione del personale all'uso di parole di accesso ai dati, specificando lo scopo, l'entità dei dati visualizzati e le restrizioni sull'uso dei dati, nonché informazioni dettagliate su eventuali meccanismi e controlli per gestire efficacemente i potenziali rischi informatici e proteggere i dati conservati dagli attacchi informatici.
3. I richiedenti forniscono all'ESMA informazioni sulle procedure di tenuta di un log che consenta di identificare ogni membro del personale che accede ai dati, il momento dell'accesso, la natura dei dati visualizzati e lo scopo.

Articolo 15

Inventario dei conflitti di interesse e loro attenuazione

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene l'inventario aggiornato, al momento della presentazione della domanda, dei conflitti di interesse rilevanti in essere in relazione ai servizi accessori o ad altri servizi collegati forniti dal richiedente e la descrizione del modo in cui sono gestiti.
2. Se il richiedente fa parte di un gruppo, esso include nell'inventario i conflitti di interesse rilevanti derivanti da altre imprese appartenenti al gruppo e il modo in cui i conflitti sono gestiti.

Articolo 16

Risorse informatiche ed esternalizzazione

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sulle risorse informatiche:

- a) la descrizione dettagliata del sistema informatico, compresi i pertinenti requisiti commerciali, delle specifiche funzionali e tecniche, dell'architettura e della progettazione tecnica del sistema, del modello e dei flussi di dati e delle operazioni, nonché le procedure amministrative e i manuali;
- b) i dispositivi d'utente messi a punto dal richiedente per fornire servizi agli utenti pertinenti, ivi compresa una copia di ogni manuale d'uso e delle procedure interne;

- c) le politiche seguite dal richiedente in materia di investimenti in risorse informatiche e nel loro rinnovo;
- d) gli accordi di esternalizzazione conclusi dal richiedente, ivi compresi:
 - i) la definizione dettagliata dei servizi da fornire, compresa la portata misurabile di tali servizi, la granularità delle attività, nonché le condizioni alle quali tali attività vengono prestate e il loro calendario;
 - ii) gli accordi sul livello dei servizi, con funzioni e responsabilità chiare, metriche e obiettivi per ogni requisito fondamentale esternalizzato del repertorio di dati sulle negoziazioni, i metodi utilizzati per monitorare il livello dei servizi delle funzioni esternalizzate, nonché le misure o le azioni da intraprendere qualora non sia raggiunto l'obiettivo in materia di livello dei servizi;
 - iii) una copia dei contratti che disciplinano tali accordi.

Articolo 17

Servizi accessori

Se un richiedente, un'impresa in seno al suo gruppo o un'impresa con cui il richiedente ha concluso un accordo relativo ai servizi di negoziazione o di post-negoziazione offre, o ha in progetto di offrire, servizi accessori, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei servizi ausiliari che il richiedente, o l'impresa in seno al suo gruppo, presta e la descrizione degli accordi che il repertorio di dati sulle negoziazioni ha con le imprese che offrono servizi di negoziazione, di post-negoziazione o altri servizi connessi, nonché una copia di tali accordi;
- b) le procedure e le politiche per garantire il livello necessario di separazione operativa in termini di risorse, sistemi e procedure tra i servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni del richiedente nel quadro del regolamento (UE) 2015/2365 e altre linee di attività, anche nel caso di linee di attività che includono la prestazione di servizi nel quadro della normativa dell'Unione o di un paese terzo, indipendentemente dal fatto che tale linea di attività separata sia gestita dal repertorio di dati sulle negoziazioni, da un'impresa appartenente alla sua impresa madre o da qualsiasi altra impresa con cui ha concluso un accordo nel quadro della catena o della linea di attività relativa alla negoziazione o post-negoziazione.

Articolo 18

Trasparenza delle regole di accesso

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:

- a) le politiche e le procedure in conformità alle quali i diversi tipi di utenti segnalano i dati al repertorio di dati sulle negoziazioni e vi accedono, compresi i processi necessari agli utenti per accedere alle informazioni conservate dai repertori di dati sulle negoziazioni, consultarle o modificarle;
- b) una copia dei termini e delle condizioni che determinano i diritti e le obbligazioni dei diversi tipi di utenti in relazione alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle negoziazioni;
- c) una descrizione delle diverse categorie di accesso a disposizione degli utenti;
- d) le politiche e le procedure in materia di accesso in conformità alle quali altri fornitori di servizi possono avere accesso non discriminatorio alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle negoziazioni, previo consenso scritto, volontario e revocabile delle controparti interessate;
- e) la descrizione dei canali e dei meccanismi usati dal repertorio di dati sulle negoziazioni per divulgare pubblicamente le informazioni sull'accesso.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono specificate per i seguenti tipi di utenti:

- a) utenti interni;
- b) controparti segnalanti;
- c) entità segnalanti;
- d) entità responsabili della segnalazione;
- e) controparti non segnalanti;

- f) entità non segnalanti;
- g) entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365;
- h) altri tipi di utenti, se del caso.

Articolo 19

Verifica della completezza e della correttezza dei dati

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:

- a) le procedure di autenticazione dell'identità degli utenti che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente all'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
- b) le procedure per verificare l'uso di un modello XML conforme alla metodologia ISO 20022 conformemente all'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
- c) le procedure per verificare l'autorizzazione e il permesso IT dell'entità segnalante per conto della controparte segnalante conformemente all'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
- d) e procedure per verificare che sia mantenuta in ogni momento la sequenza logica delle informazioni sulle SFT segnalate conformemente all'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
- e) le procedure per verificare la completezza e la correttezza delle informazioni sulle SFT segnalate conformemente all'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
- f) le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni quando le controparti trasmettono le informazioni a diversi repertori di dati sulle negoziazioni conformemente all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
- g) le procedure per l'invio di un riscontro alle controparti delle SFT o a terzi che segnalano per loro conto sulle verifiche effettuate a norma delle lettere da a) a e), e i risultati del processo di riconciliazione di cui alla lettera f) conformemente all'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2019/358.

Articolo 20

Trasparenza sulle politiche tariffarie

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione:

- a) della politica tariffaria del richiedente, compresi eventuali sconti e riduzioni e le condizioni per beneficiarne;
- b) della struttura tariffaria del richiedente per la fornitura dei servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni e dei servizi accessori, ivi compresi il costo stimato di tali servizi, e dei metodi utilizzati per contabilizzare separatamente i costi che il richiedente sostiene per la fornitura dei servizi di dati sulle negoziazioni e dei servizi accessori;
- c) dei metodi utilizzati per mettere le informazioni a disposizione di tutti i tipi di utenti, ivi compresa una copia della struttura tariffaria in cui i servizi di repertorio dei dati sulle negoziazioni e i servizi accessori sono separati.

Articolo 21

Rischio operativo

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:
 - a) la descrizione dettagliata delle risorse disponibili e delle procedure miranti a individuare e ridurre il rischio operativo e qualsiasi altro rischio rilevante cui il richiedente sia esposto, ivi compresa una copia di politiche, metodologie, procedure interne e manuali pertinenti;
 - b) la descrizione delle attività liquide nette finanziate da capitale proprio per la copertura di potenziali perdite economiche di natura generale al fine di continuare a fornire i servizi in condizioni normali e una valutazione dell'adeguatezza delle sue risorse finanziarie al fine di coprire i costi operativi di una liquidazione o riorganizzazione delle operazioni e dei servizi critici per un periodo di almeno sei mesi;

- c) il piano di continuità operativa del richiedente e la descrizione delle modalità per aggiornarlo, tra cui i seguenti elementi:
- i) tutti i processi aziendali, le risorse, le procedure di attivazione di livelli successivi di intervento e i relativi sistemi aventi importanza critica per garantire i servizi del repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente, ivi compresi i pertinenti servizi esternalizzati e la strategia, la politica e gli obiettivi del repertorio per garantire la continuità dei processi;
 - ii) gli accordi in vigore con altri fornitori di infrastrutture del mercato finanziario, ivi compresi altri repertori di dati sulle negoziazioni;
 - iii) le modalità per garantire un livello minimo di servizio delle funzioni principali e la tempistica prevista per il pieno ripristino dei processi;
 - iv) il tempo di ripristino massimo accettabile dei processi e dei sistemi aziendali, tenendo conto dei termini per la segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 e del volume di dati che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trattare entro il periodo giornaliero;
 - v) le procedure di gestione del rilevamento e della registrazione degli incidenti e delle revisioni;
 - vi) il programma di prove e i relativi risultati;
 - vii) il numero di siti tecnici e operativi alternativi disponibili, la loro ubicazione, le risorse di cui dispongono rispetto al sito principale e le procedure di continuità operativa in vigore qualora si renda necessario l'uso dei siti alternativi;
 - viii) informazioni sull'accesso ad un sito di attività secondario per consentire al personale di garantire la continuità del servizio, qualora la sede principale non sia disponibile;
 - ix) i piani, le procedure e i dispositivi per gestire le situazioni di emergenza e garantire la sicurezza del personale;
 - x) i piani, le procedure e i dispositivi per gestire le crisi, incluso il coordinamento dell'azione complessiva di continuità operativa e la sua tempestiva ed efficace attivazione entro un tempo massimo di ripristino stabilito;
 - xi) i piani, le procedure e i dispositivi per ripristinare i componenti del sistema, dell'applicazione e dell'infrastruttura del richiedente entro il tempo massimo di ripristino previsto;
- d) la descrizione delle misure adottate per garantire le attività del repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente in caso di perturbazioni e la partecipazione degli utenti del repertorio e dei terzi a tali misure.

2. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le procedure per assicurare la sostituzione regolare del repertorio di dati sulle negoziazioni originale se richiesto da una controparte segnalante o da un terzo che effettua la segnalazione per conto di una controparte non segnalante, o qualora tale sostituzione sia il risultato di una revoca della registrazione e comprende le procedure per il trasferimento dei dati e il reindirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.

Articolo 22

Politica in materia di conservazione dei dati

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le informazioni sul ricevimento e la gestione dei dati, comprese le politiche e le procedure messe in atto dal richiedente per assicurare:
- a) la registrazione tempestiva e accurata delle informazioni trasmesse;
 - b) la conservazione in un log di segnalazione di tutte le informazioni segnalate riguardanti la conclusione, la modifica o la cessazione di SFT;
 - c) che i dati siano conservati sia online che offline;
 - d) che i dati siano adeguatamente copiati ai fini della continuità operativa.
2. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene informazioni sui sistemi, sulle politiche e sulle procedure di conservazione dei dati utilizzati per garantire che i dati segnalati siano modificati in modo adeguato e che le posizioni siano calcolate correttamente a norma delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari.

*Articolo 23***Meccanismi per assicurare la disponibilità dei dati**

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente utilizza per permettere l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/2365 e le seguenti informazioni:

- a) la procedura per calcolare le posizioni aggregate conformemente all'articolo 6 del Regolamento delegato (UE) 2019/358 e la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il repertorio di dati sulle negoziazioni intende utilizzare per facilitare l'accesso del pubblico ai dati ivi contenuti a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, e la descrizione della frequenza degli aggiornamenti, nonché una copia dei manuali e delle politiche interne specifici;
- b) la descrizione delle risorse, dei metodi e delle strutture che il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza per facilitare l'accesso delle autorità competenti alle proprie informazioni, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365, la frequenza degli aggiornamenti e i controlli e le verifiche che il repertorio di dati sulle negoziazioni può stabilire per il processo di filtraggio dell'accesso, nonché una copia dei manuali e delle procedure interne specifici;
- c) la procedura e la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza per facilitare una raccolta di dati tempestiva, strutturata ed esauriente da parte delle controparti, l'accesso delle controparti delle SFT alle informazioni, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/2365 e dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché una copia dei manuali e delle politiche interne specifici.

*Articolo 24***Accesso diretto e immediato ai dati da parte delle autorità**

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene informazioni sui seguenti elementi:

- a) i termini e le condizioni in base a cui alle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 è concesso accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT conservate in tale repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente al Regolamento delegato (UE) 2019/357;
- b) la procedura tramite cui alle autorità di cui alla lettera a) è dato accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT conservate da repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente agli articoli 4 e 5 del Regolamento delegato (UE) 2019/358;
- c) la procedura per garantire l'integrità dei dati a cui tali autorità accedono.

*Articolo 25***Pagamento delle commissioni**

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la prova del pagamento delle commissioni per la registrazione stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione ⁽⁸⁾.

*Articolo 26***Informazioni da fornire in caso di estensione della registrazione**

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2365, la domanda di estensione della registrazione esistente contiene le informazioni specificate:

- a) all'articolo 1, ad esclusione del paragrafo 1, lettera k);
- b) all'articolo 2;
- c) all'articolo 5;
- d) all'articolo 7, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d);
- e) all'articolo 8, lettera b);

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione del 13 dicembre 2018 che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Cfr. pag. 58 della presente Gazzetta ufficiale).

- f) all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) ed e);
- g) all'articolo 11;
- h) all'articolo 12, paragrafo 2;
- i) all'articolo 13;
- j) all'articolo 14, paragrafo 2;
- k) all'articolo 15;
- l) all'articolo 16, ad esclusione della lettera c);
- m) all'articolo 17;
- n) all'articolo 18;
- o) all'articolo 19;
- p) all'articolo 20;
- q) all'articolo 21;
- r) all'articolo 22;
- s) all'articolo 23;
- t) all'articolo 24;
- u) all'articolo 25;
- v) all'articolo 27.

Articolo 27

Verifica dell'accuratezza e della completezza della domanda

1. Tutte le informazioni fornite all'ESMA nel corso della procedura di registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del repertorio di dati sulle negoziazioni, in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.
2. Le informazioni sono anche accompagnate, se del caso, dalla pertinente documentazione societaria di legge che certifica l'accuratezza dei dati.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
